



COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Provincia di Pavia

Via Marconi, 21
Tel. 0382.918862 – Fax 0382.918910
Cod. Fisc. 00482310182

N. 31 Reg. Delib.
del 20/12/2019

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE.

L'anno **duemiladiciannove** addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE regolarmente convocato, previa consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, osservate tutte le formalità prescritte dal D.L.gs. n. 267/2000, dallo Statuto Comunale vigente e dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in adunanza ORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE ed in seduta PUBBLICA.

Presiede il Sindaco.

All'appello su numero undici componenti risultano i seguenti presenti e assenti:

Cognome e Nome	Carica	Presente
<i>FACCHINA Giorgio</i>	<i>Presidente</i>	Sì
<i>MERLINI Giovanni</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>CALCANTE Silvia</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>NICROSINI Marco Stefano</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>DELL'ACQUA Paolo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>BROCCHETTA Aurora</i>	<i>Consigliere</i>	No
<i>CORTI Tiziana</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>MALASPINA Pietro Paolo</i>	<i>Consigliere</i>	Sì
<i>SORRENTINO ANDREA</i>	<i>Consigliere</i>	No
<i>IPPEDICO Bartolomeo</i>	<i>Consigliere</i>	No
<i>GIACULLI Achille Roberto</i>	<i>Consigliere</i>	No
Totale PRESENTI		7
Totale ASSENTI		4

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Maranta COLACICCO con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor FACCHINA Giorgio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza del Consiglio Comunale, dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita gli intervenuti, in seduta PUBBLICA, a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto è stato richiesto ed espresso dal Responsabile del Servizio Territorio e Ambiente, ai sensi dell'art. 49 – comma 1 - e ai sensi dell'art. 147 bis., comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e/ o integrazioni, il seguente parere inserito nella relativa deliberazione:

- Parere in ordine alla regolarità tecnica: PARERE FAVOREVOLE, da parte del Responsabile "Servizio Territorio e Ambiente";

Atteso l'adempimento di cui all'art. 147 bis- comma 2- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e/ o integrazioni;

Considerato che il Comune di Mezzana Rabattone non è dotato di regolamenti comunali di polizia urbana e rurale;

Vista la bozza di regolamento di polizia urbana e rurale, predisposta dagli uffici comunali;

Considerato tale regolamento in linea con gli obiettivi dell'amministrazione ed utile per soddisfare le necessità della comunità amministrata;

Ritenuto procedere all'approvazione del regolamento di che trattasi;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, ed in particolare l'art. 42, c. 2. Lett. a);

Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 7 Consiglieri;

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano da n. 7 (sette) Consiglieri comunali presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) **Di approvare**, per quanto esposto in premessa, il regolamento di polizia urbana e rurale, che si compone di n. 72 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di dare atto** che il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della presente deliberazione e successiva pubblicazione all'Albo online;
- 3) **Di inviare** il regolamento di che trattasi all'A.T.S. di Pavia e di dare la massima diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

SUCCESSIVAMENTE

Attesa l'urgenza;

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Componenti il Consiglio Comunale presenti n. 7 ;

Con separata votazione unanime favorevole, resa in forma palese ed espressa per alzata di mano, dai n. 7 (sette) Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI MEZZANA RABATTONE

Provincia di Pavia

Via Marconi, 21

Tel. 0382.918862 – Fax 0382.918910

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA E RURALE. APPROVAZIONE.

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Si esprime parere Favorevole , in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'articolo 49 e 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Mezzana Rabattone, li 13/12/2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TERRITORIO E AMBIENTE
F.to Ing. Andrea Casarino



COMUNE DI MEZZANA RABATTONE (PV)

**REGOLAMENTO
DI POLIZIA
URBANA E RURALE**

Approvato in Consiglio Comunale con delibera n. 31 del 20/12/2019

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. FINALITA'
- Art. 2. FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- Art. 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
- Art. 4. IMPORTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE

TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5. OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- Art. 6. ATTI VIETATI SU SUOLO ED AREE PUBBLICHE
- Art. 7. PUBBLICITA' E PROPAGANDE ABUSIVE
- Art. 8. LUMINARIE
- Art. 9. ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

TITOLO III : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.10 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- Art.11 PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEGLI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI PROVOCATI DALLA ECCESSIVA PRESENZA DI PICCIONI
- Art.12 DISCIPLINA DEGLI SPAZI INEDIFICATI E DEGLI EDIFICI IN DISUSO POSTI SULLA PUBBLICA VIA
- Art. 13 PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO ED ARREDO URBANO
- Art. 14 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- Art. 15 SGOMBERO NEVE
- Art. 16 PULIZIA AREE VERDI NEL CENTRO ABITATO E LIMITROFE AI PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

TITOLO IV : NORME SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

- Art. 17 SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO
- Art. 18 SPAZI PRIVATI
- Art. 19 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- Art. 20 SANZIONE

TITOLO V : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 21 RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- Art. 22 OGGETTI MOBILI
- Art. 23 OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIATURA SVOLTE ALL'APERTO
- Art. 24 ACCENSIONE DI FUOCHI
- Art. 25 DEPOSITI ESTERNI
- Art. 26 DISPOSIZIONE PER SPECIFICHE ATTREZZATURE ED ATTIVITA' RUMOROSE
- Art. 27 MACCHINE AGRICOLE
- Art. 28 UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- Art. 29 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI RUMOROSE
- Art. 30 USO DI STRUMENTI ACUSTICI PER ALLONTANAMENTO VOLATILI
- Art. 31 RUMORI MOLESTI DA VEICOLI A MOTORE
- Art. 32 PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI
- Art. 33 PUBBLICITA' FONICA
- Art. 34 RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI
- Art. 35 ACCESSO A PARCHI GIOCHI ED ALTRE AREE A FREQUENTAZIONE PUBBLICA
- Art. 36 SOSTA DELLE CAROVANE DI NOMADI
- Art. 37 CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN E ROULOTTES
- Art. 38 DIVIETO DI CAMPEGGIO

TITOLO VI : ANIMALI

Art. 39 CANI

Art. 40 ANIMALI DA REDDITO E DA CORTILE

TITOLO VII : POLIZIA ANNONARIA

Art. 41 ERBORISTERIE

Art. 42 VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO

Art. 43 ATTIVITA' MISTE

Art. 44 COMMERCIO ED ESPOSIZIONE DI GENERI DI ANTIQUARIATO

Art. 45 OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI

Art. 46 INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 47 TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

Art. 48 SANZIONE

TITOLO VIII : VARIE

Art. 49 RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA

Art. 50 ACCATTONAGGIO

Art. 51 ARTISTI DI STRADA

Art. 52 DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO

Art. 53 CONTRASSEGNI DEL COMUNE

Art. 54 SANZIONE

TITOLO IX : POLIZIA RURALE

Art. 55 TUTELA DEL TERRITORIO

Art.56 PULIZIA FOSSATI

Art. 57 CIRCOLAZIONE DEGLI ARMENTI E DELLE GREGGI

Art. 58 TUTELA DELLA FAUNA E VEGETAZIONE DAI PARASSITI

Art. 59 SANZIONE

TITOLO X : NORME PER L'USO E LA SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 60 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE VERDI

Art. 61 CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 62 TIPOLOGIE DI ATTIVITA'

Art. 63 MODALITA' PARTICOLARI DI SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA'

Art. 64 ATTIVITA' SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE

Art. 65 MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE

Art. 66 PATTINI E SKATE-BOARD

Art.67 SANZIONE

TITOLO XI : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI SANZIONI E NORME FINALI

Art. 68 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 69 PAGAMENTO IMMEDIATO

Art. 70 ABROGAZIONE DI NORME

Art. 71 ENTRATA IN VIGORE

Art.72 NORMA FINALE



Comune di
Mezzana Rabattone
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA
E RURALE

INDICE

TITOLO I : DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. FINALITA'
- Art. 2. FUNZIONI DI POLIZIA URBANA
- Art. 3. ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI ED APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
- Art. 4. IMPORTI DELLE SANZIONI PECUNIARIE

TITOLO II : SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art. 5. OCCUPAZIONI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- Art. 6. ATTI VIETATI SU SUOLO ED AREE PUBBLICHE
- Art. 7. PUBBLICITA' E PROPAGANDE ABUSIVE
- Art. 8. LUMINARIE
- Art. 9. ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI

TITOLO III : NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

- Art.10 MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI E DELLE AREE
- Art.11 PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DEGLI INCONVENIENTI IGIENICO SANITARI PROVOCATI DALLA ECCESSIVA PRESENZA DI PICCIONI
- Art.12 DISCIPLINA DEGLI SPAZI INEDEFICATI E DEGLI EDIFICI IN DISUSO POSTI SULLA PUBBLICA VIA
- Art. 13 PATRIMONIO PUBBLICO/PRIVATO ED ARREDO URBANO
- Art. 14 NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO
- Art. 15 SGOMBERO NEVE
- Art. 16 PULIZIA AREE VERDI NEL CENTRO ABITATO E LIMITROFE AI PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI COMMERCIALI

TITOLO IV : NORME SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

- Art. 17 SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO
- Art. 18 SPAZI PRIVATI
- Art. 19 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
- Art. 20 SANZIONE

TITOLO V : NORME DI TUTELA AMBIENTALE

- Art. 21 RIPARI AI POZZI, CISTERNE E SIMILI
- Art. 22 OGGETTI MOBILI
- Art. 23 OPERAZIONI DI VERNICIATURA, CARTEGGIATURA E SABBIAURA SVOLTE ALL'APERTO
- Art. 24 ACCENSIONE DI FUOCHI
- Art. 25 DEPOSITI ESTERNI
- Art. 26 DISPOSIZIONE PER SPECIFICHE ATTREZZATURE ED ATTIVITA' RUMOROSE
- Art. 27 MACCHINE AGRICOLE
- Art. 28 UTILIZZO DI STRUMENTI MUSICALI
- Art. 29 ATTIVITA' PRODUTTIVE E COMMERCIALI RUMOROSE
- Art. 30 USO DI STRUMENTI ACUSTICI PER ALLONTANAMENTO VOLATILI
- Art. 31 RUMORI MOLESTI DA VEICOLI A MOTORE
- Art. 32 PULIZIA STRADE E RACCOLTA RIFIUTI

Art. 33 PUBBLICITA' FONICA
Art. 34 RACCOLTA DIFFERENZIATA E CONFERIMENTO RIFIUTI
Art. 35 ACCESSO A PARCHI GIOCHI ED ALTRE AREE A FREQUENTAZIONE PUBBLICA
Art. 36 SOSTA DELLE CAROVANE DI NOMADI
Art. 37 CIRCOLAZIONE E SOSTA DELLE AUTOCARAVAN E ROULOTTES
Art. 38 DIVIETO DI CAMPEGGIO

TITOLO VI : ANIMALI

Art. 39 CANI
Art. 40 ANIMALI DA REDDITO E DA CORTILE

TITOLO VII : POLIZIA ANNONARIA

Art. 41 ERBORISTERIE
Art. 42 VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO
Art. 43 ATTIVITA' MISTE
Art. 44 COMMERCIO ED ESPOSIZIONE DI GENERI DI ANTIQUARIATO
Art. 45 OCCUPAZIONI PER ESPOSIZIONE DI MERCI
Art. 46 INSEDIAMENTO DI ATTIVITA' PRODUTTIVE
Art. 47 TARGHETTA DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
Art. 48 SANZIONE

TITOLO VIII : VARIE

Art. 49 RACCOLTE DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA
Art. 50 ACCATTONAGGIO
Art. 51 ARTISTI DI STRADA
Art. 52 DIVIETO DI CAMPEGGIO LIBERO
Art. 53 CONTRASSEGNI DEL COMUNE
Art. 54 SANZIONE

TITOLO IX : POLIZIA RURALE

Art. 55 TUTELA DEL TERRITORIO
Art. 56 PULIZIA FOSSATI
Art. 57 CIRCOLAZIONE DEGLI ARMENTI E DELLE GREGGI
Art. 58 TUTELA DELLA FAUNA E VEGETAZIONE DAI PARASSITI
Art. 59 SANZIONE

TITOLO X : NORME PER L'USO E LA SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 60 CLASSIFICAZIONE DELLE AREE VERDI
Art. 61 CAMPO DI APPLICAZIONE
Art. 62 TIPOLOGIE DI ATTIVITA'
Art. 63 MODALITA' PARTICOLARI DI SVOLGIMENTO DI ALCUNE ATTIVITA'
Art. 64 ATTIVITA' SOTTOPOSTE AD AUTORIZZAZIONE
Art. 65 MODALITA' DI AUTORIZZAZIONE
Art. 66 PATTINI E SKATE-BOARD
Art. 67 SANZIONE

TITOLO XI : DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI SANZIONI E NORME FINALI

Art. 68 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E SISTEMA SANZIONATORIO

Art. 69 PAGAMENTO IMMEDIATO

Art. 70 ABROGAZIONE DI NORME

Art. 71 ENTRATA IN VIGORE

Art.72 NORMA FINALE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e nel rispetto delle norme speciali vigenti e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, il decoro dell'ambiente urbano, la qualificazione dello stesso, la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private gravate da servitù di pubblico passaggio, salvo diversa disposizione. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

2) Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente regolamento, i cittadini dovranno osservare le singole disposizioni emanate dall'Autorità comunale per situazioni contingenti, relative agli ambiti materiali di cui al comma precedente ed i relativi ordini messi dagli addetti di Polizia Locale o altri uffici comunali, limitatamente alle relative competenze ed in esecuzione delle stesse.

3) La disciplina regolamentare si applica in genere al territorio comunale comprensivo del suolo pubblico, di proprietà privata ma gravata da servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, di parchi e giardini pubblici, dei monumenti o beni di particolare valore artistico – culturale - religioso, esistenti su aree pubbliche, dei luoghi dedicati al culto ed alla memoria dei defunti, delle facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, degli impianti in genere di uso comune, delle aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica e tutela del decoro urbano e dell'ambiente.

4) Il Regolamento disciplina, inoltre, attività e comportamenti in aree, edifici e locali privati non aperti al pubblico, quando ne derivino effetti dannosi per la collettività o non salvaguardino la convivenza civile.

5) Il presente regolamento si applica principalmente alle zone comunali residenziali. Le restanti aree trovano ulteriore disciplina nelle Leggi Regionali e Statali, in materia di tutela ambientale ed ecologica ed in altri specifici regolamenti di polizia rurale, edilizio, ATS ecc.

Art. 2 – Funzioni di Polizia Urbana

1) Le funzioni amministrative di polizia urbana concernano le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale che non sono proprie dell'Autorità dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" e del Decreto Legislativo n.112/98

Art. 3 – Accertamento delle violazioni ed applicazione delle sanzioni

1) La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Servizio di Polizia Locale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali e Tecnici appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. La stessa attività di vigilanza è esercitata inoltre dalle

Guardie Zoofile Volontarie individuate con apposito Decreto Prefettizio secondo le leggi vigenti.

2) L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981, n° 689 e successive modifiche.

3) Il Sindaco può adottare specifiche Ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81

4) Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva oltre al pagamento dell'eventuale sanzione.

5) L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre all'irrogazione della sanzione amministrativa, può comportare la sospensione o la revoca dell'atto autorizzativo stesso, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

6) Qualora alla violazione di norme di Regolamento o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto autorizzativo, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino; ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà o ne è tutore.

7) Se la violazione ha recato danni al patrimonio comunale, il Sindaco può ordinare al trasgressore ed alla persona civilmente obbligata in solido, il ripristino dello stato dei luoghi o la eliminazione delle conseguenze dannose entro congruo termine; in caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti interventi d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

8) Il Sindaco può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della Legge 689/81.

9) Ogni ricorso avverso alle sanzioni prescritte nel presente Regolamento va indirizzato al Sindaco del Comune, secondo le modalità previste dalla Legge 24.11.1981, n° 689.

Art. 4 – Importi delle sanzioni pecuniarie

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle norme del presente regolamento sono stabilite all'atto dell'entrata in vigore dello stesso con delibera della Giunta Comunale potranno essere aggiornate con atti deliberativi dagli stessi, entro gli importi previsti dalla legge.

2) La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della Legge 689/81, l'applicazione delle sanzioni amministrative indicate nei singoli articoli o titoli

3) Quando le norme del presente Regolamento dispongono che oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività e/o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. Quando il trasgressore non ottempera il suo obbligo, si provvede d'ufficio all'esecuzione; in tal modo le spese eventualmente sostenute sono a carico del trasgressore.

4) Gli introiti delle sanzioni amministrative previste dal Regolamento sono incassate dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO II: SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 5 – Occupazione spazi ed aree pubbliche

- 1) Deve essere consentita la libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento da parte di tutta la collettività.
- 2) Sono pertanto vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità
- 3) L'occupazione abusiva, fatto salvo le violazioni delle normative di occupazione di suolo pubblico, comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. (p.m.r. € 100,00)

Art. 6 – Atti vietati su suolo e aree pubbliche

- 1) Sul suolo pubblico, aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio è vietato:
 - a) bivaccare, sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruire le soglie d'ingresso;
 - b) soddisfare in spazi ed aree pubbliche i bisogni corporali;
 - c) scrivere, disegnare o comunque imbrattare la sede stradale.
 - d) scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - e) gettare o immettere nelle fontane e vasche pubbliche schiume, sostanze chimiche, detriti o rifiuti di qualsiasi genere
 - f) abbandonare e/o lasciare incustoditi effetti o altro materiale non riconducibile nella categoria dei rifiuti.
 - g) E' vietato scuotere tappeti, panni ed oggetti simili, nonché stenderli fuori dalle finestre o sopra la linea del parapetto di terrazzi o balconi prospicienti gli spazi ed aree pubbliche, se creano disturbo o pericolo.
- 2) Nelle Strutture Pubbliche, nelle piazze, sulle vie e lungo i pubblici passaggi sono proibiti, salvo specifica autorizzazione comunale per particolari manifestazioni:
 - a) i giochi della palla, del calcio e simili, delle bocce, dell'uso dei pattini e di altri acceleratori di velocità;
 - b) le grida e gli schiamazzi che possano offendere la decenza dei cittadini e turbare la pubblica tranquillità;
 - c) il lancio di materiale esplosivo e pirotecnico, di pietre, di palle di neve o di altri oggetti che possano recare spavento o molestia ai passanti.
- 3) Nelle aree protette, nei parchi, nei giardini pubblici e nel Cimitero è vietato:
 - a) introdursi con qualsiasi tipo di veicolo a motore, velocipedi, monopattini e simili anche se spinti a braccia o a propulsione elettrica;
 - b) passare o coricarsi sulle aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi scorrettamente sulle panchine o sedie;
 - c) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi oggetti di qualsiasi tipo, danneggiare o staccare rami, piante, fiori e frutti.
- 4) In prossimità di Monumenti, edifici civici e luoghi di culto e relative aree pertinenziali, occorre tenere comportamenti di opportuno decoro e rispetto consoni alla particolare natura dei

luoghi. In particolare è vietato:

- a) imbrattare o lordare in qualunque modo detti luoghi ed edifici;
- b) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- c) consentire il deposito di deiezioni canine;
- d) danneggiare luoghi e strutture.

5) Le violazioni ai commi 1- 2 -3 -4 del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

6) Le violazioni al presente articolo comportano inoltre l'applicazione della sanzione accessoria del ripristino dei luoghi e della cessazione delle attività vietate.

Art. 7 – Pubblicità e propagande abusive

1) Senza la prescritta autorizzazione preventiva, non è consentito nessun tipo di pubblicità. Sono considerate abusive le forme di pubblicità non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma che contenuto, dimensioni o per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2) La pubblicità sonora può essere concessa dal Comune solo negli orari diurni e limitatamente alle fasce orarie dalle 09,00 alle 12,30 e dalle 15,00 alle 18,00, purché il tono dell'amplificazione sia moderato e non si rechi disturbo alla quiete pubblica.

3) La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi dovranno essere tacitate, eliminate o rimosse immediatamente a cura dei responsabili; in caso di inadempienza vi provvede il Comune con addebito delle spese ai responsabili stessi.

4) La violazione ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, fatto salvo le violazioni ad altre normative di legge, comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. (p.m.r. € 100,00)

Art. 8 – Luminarie

1) Non è soggetta a preventiva autorizzazione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio della iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta del Responsabile del Servizio Tecnico e/o dall'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie lungo le strade cittadine, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario.

2) Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti i pali di sostegno e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà. E' in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti, salvo che non vi sia un previo consenso della proprietà.

3) L'installazione di luminarie e simili sui sostegni della pubblica illuminazione deve essere autorizzato dall'Ente proprietario.

4) Le luminarie, poste trasversalmente alla pubblica via, devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 5,10 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 4,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni e velocipedi.

5) Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione di impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

6) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti. Le opere non autorizzate dovranno essere eliminate o rimosse immediatamente a cura dei responsabili.

7) Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. (p.m.r. € 100,00)

Art. 9 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1) Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2), 3) e 4) del precedente articolo.

2) Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio.

3) Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. (p.m.r. € 100,00). Le opere non autorizzate dovranno essere eliminate o rimosse immediatamente a cura dei responsabili.

TITOLO III: NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 10 – Manutenzione degli edifici e delle aree

1) I proprietari, i locatari e i concessionari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione ed alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi, delle coperture, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli intonaci ed il rifacimento della tinteggiatura al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Sono inoltre responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.

2) Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle corti interne, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio.

3) I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana. Le acque piovane che scolano dai tetti devono essere convogliate, a mezzo di gronde e pluviali debitamente installati, lungo i muri degli edifici sino al piano terra ed essere incanalate nella apposita fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.

4) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento su

coperture di canali e pubbliche fognature, anche se intercluse in cavedi posti nel centro storico, devono mantenerle sgombre da rifiuti o materiali di ogni genere, garantendo comunque l'accesso al Comune e/o a imprese designate dal Comune per ispezioni e manutenzioni dei manufatti idraulici in questione.

5) Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti che dovranno essere conferiti ai centri autorizzati, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi.

6) Non sono comunque ammesse manifestazioni grafiche o pseudo-artistiche sui muri di qualsiasi edificio pubblico o privato.

7) Le violazioni ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 del presente articolo, comportano, oltre al ripristino dei luoghi, la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. (p.m.r. € 100,00)

Art. 11 – Provvedimenti per la riduzione degli inconvenienti igienico sanitari provocati dalla eccessiva presenza di piccioni

1) E' vietato a chiunque fornire alimenti ai piccioni su tutto il territorio comunale.

2) I proprietari, o chiunque abbia la disponibilità di edifici, sono tenuti a loro cura e spese a:

a) rimuovere gli eventuali escrementi di piccione presenti sui terrazzi, soffitte, cornicioni e qualunque luogo accessibile facendo seguire l'intervento da un'accurata pulizia e disinfezione delle superfici interessate;

b) mantenere puliti nel tempo tali luoghi ricorrendo, ove necessario, a posizionare opportuni dissuasori nei riguardi dei piccioni.

3) Ai proprietari, amministratori o chiunque abbia la disponibilità di edifici nel centro cittadino è fatto obbligo, in caso di ristrutturazione e di interventi di manutenzione straordinaria di:

- Dotare, a propria cura e spese, gli edifici di appositi dissuasori per piccioni che possono essere di tipo ad aghi metallici o ad impulsi elettrostatici, ultrasuoni e/o luminosi

- Provvedere alla chiusura con diaframmi in muratura, reti ed altri mezzi, degli accessi ai siti atti alla sosta e alla nidificazione dei piccioni.

4) Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. (p.m.r. € 100,00)

Art. 12 – Disciplina degli spazi inedificati e degli edifici in disuso posti sulla pubblica via

1) Le aree inedificate non possono essere lasciate nello stato di abbandono, ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di arredo e di decoro urbano.

2) Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria e ambientale, devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde e se necessario, di disinfezione, disinfezione e derattizzazione, sia nel caso di una loro sistemazione sia in caso di demolizione.

3) Gli edifici in disuso devono essere resi inaccessibili ai piccioni e lungo le pubbliche vie, occorre rendere impraticabile le zone di sosta dei piccioni sulle facciate.

4) In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque, si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica.

5) Per ragioni di ordine preventivo ed al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee, gli immobili dismessi devono essere posti in condizioni tali da evitare che pericoli di ordine statico o di carattere igienico-sanitario possano compromettere la pubblica incolumità. A tal fine gli edifici devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione di opere provvisorie che senza pregiudizio della stabilità delle strutture consentano di rendere impraticabili gli spazi esistenti, quali tamponamenti di porte e finestre ed interventi su scale e solette.

6) In presenza di grave situazione di tutela ambientale, di igiene e di decoro può essere prescritto che le aree inedificate in fregio a spazi pubblici siano chiuse con muri di cinta e cancellate o con recinzioni, che diano garanzia di stabilità e durata, che abbiano altezza non inferiore a m 2,50 e non superiore a m 3,00 e aspetto decoroso.

7) In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

8) Le violazioni al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. (p.m.r. € 100,00)

Art. 13 – Patrimonio pubblico o privato ed arredo urbano

1) Sui beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano, salva espressa specifica autorizzazione è vietato:

- a) apporre, verniciare, disegnare ovvero incidere segni o figure;
- b) modificare, danneggiare, asportare o rendere illeggibili o inutilizzabili le targhe con la denominazione delle vie, i numeri civici dei fabbricati o i cartelli di segnaletica stradale;
- c) spostare dalla loro collocazione le panchine, le rastrelliere, i cassonetti dei rifiuti, i dissuasori di sosta, i segnali stradali, le transenne, le fioriere ed altre attrezzature ed elementi di arredo urbano in genere;
- d) collocare o far collocare su pali della illuminazione pubblica, segnali stradali o alberi, volantini, locandine, adesivi, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere, salvi i casi di autorizzazione temporanea per il materiale celebrativo delle festività civili e religiose.

2) Sui muri, sulle porte e sugli infissi esterni degli edifici privati, in mancanza di espresso consenso dei proprietari, è vietato:

- a) apporre, verniciare, disegnare ovvero incidere segni o figure;
- b) collocare o far collocare volantini, locandine, adesivi, manifesti contenenti messaggi di qualunque genere.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00. (p.m.r. € 100,00)

Art. 14 – Nettezza del suolo e dell'abitato

1) Fermo restando quanto previsto al successivo **art.21** è fatto obbligo a chiunque abbia la disponibilità di locali a qualsiasi uso adibiti, prospettanti sulla pubblica via o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede anche se sottostante portici sul quale il locale prospetta.

- 2) Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui al comma precedente, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via
Fatta salva l'applicabilità di norme speciali;
- 3) È vietato gettare, spandere, lasciar cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree pubbliche, nei corsi o specchi d'acqua, così come nei luoghi incolti, lungo le rive dei fossi, le strade interpoderali ed i campi agricoli.
- 4) E' vietato immettere nei raccoglitori per la raccolta differenziata, materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
- 5) I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici, mobili od altri oggetti ingombranti, devono essere conferiti secondo le apposite disposizioni impartite dal Comune.
- 6) E' vietato depositare all'interno dei contenitori macerie provenienti da lavori edili, materiali incandescenti, nonché rifiuti speciali, pericolosi o tossico – nocivi, residui di lavorazioni artigianali o industriali che devono essere smaltiti in conformità alla normativa vigente
- 7) A nessun mezzo sia esso agricolo o proveniente da cantieri di opere in costruzione è consentito transitare sulle strade lasciando sulla carreggiata detriti o sporcizia di alcun genere.
- 8) Nel caso di trasporto di prodotti polverosi gli automezzi dovranno essere muniti di copertura o comunque moderare la velocità sino al raggiungimento del passo d'uomo in modo da evitare danni agli utenti della strada.
- 9) Chiunque carichi, scarichi o trasporti merci o altre materie di qualsiasi specie, lasciando ingombro o sporco il suolo pubblico, deve effettuarne immediatamente lo sgombero e la pulizia.
- 10) Fatte salve le sanzioni previste dalle Leggi speciali in materia, le violazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 e la rimessa in pristino dei luoghi. (p.m.r. € 100,00)

Art. 15 – Sgombero neve

- 1) I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo.
- 2) Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
- 3) La neve ed il ghiaccio rimossi da cortili o altri luoghi privati, non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico.
- 4) E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti
- 5) Onde consentire il transito dei mezzi atti alla rimozione della neve della carreggiata, è fatto divieto ai proprietari dei veicoli di lasciare gli stessi sulla sede viabile ove non vi sia una carreggiata

disponibile di almeno metri 3,00, la mancata osservazione della norma comporterà la rimozione coatta del veicolo stesso ed il trasporto presso una depositaria autorizzata, il proprietario per avere diritto alla restituzione del veicolo dovrà corrispondere una cifra adeguata per la copertura di spese trasporto e custodia.

6) E' vietato accumulare neve o ghiaccio a ridosso dei contenitori della raccolta differenziata dei rifiuti, o in modo da precludere la vista di segnali stradali e cartelli vari o idranti antincendio.

7) Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere alla asportazione delle nevi ivi depositata.

8) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, oltre l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 16 – Pulizia delle aree verdi nel centro abitato e limitrofe ai pubblici esercizi ed esercizi commerciali

1) E' vietato l'abbandono nelle adiacenze degli esercizi pubblici e relativi spazi di pertinenza, di residui di consumazioni, di bottiglie, bicchieri, lattine, cocci, mozziconi, carte, cartoni e simili. I titolari e gestori di esercizi commerciali, di pubblici esercizi o attività artigianali, devono collocare all'interno dei locali e negli spazi esterni di pertinenza, appositi contenitori di rifiuti, nonché provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiale in genere derivanti dalla loro attività abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stessa.

2) I proprietari dei terreni in cui si riscontrino la presenza di roditori, insetti e altri parassiti animali devono effettuare un'opera di pulizia con particolare riferimento alla rimozione di arbusti e accumulo di inerti.

3) I titolari e gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali, devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie, rifiuti o materiali in genere derivanti dalla loro attività abbandonati nelle immediate vicinanze dell'attività stesso, in modo che all'orario di chiusura dell'esercizio l'area in dotazione o comunque antistante risulti perfettamente pulita.

4) La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO IV : NORME SULL'ATTIVITA' EDILIZIA

Art. 17 - Spazi pubblici o ad uso pubblico

La sezione definisce e disciplina la formazione, la conservazione e la modificazione degli spazi pubblici e degli spazi privati ad uso pubblico intesi come parti di un disegno unitario del tessuto urbano.

1. Disciplina del verde:

La formazione, la conservazione e/o la sostituzione del verde negli spazi pubblici o ad uso pubblico, in quanto fattore di qualificazione ambientale, è assoggettata alle seguenti norme:

Le specie e le essenze arboree devono essere compatibili con l'ambiente urbano con riferimento agli aspetti di stabilità, crescita, resistenza al vento, ombratilità, manutenibilità. L'inserimento di alberature negli spazi pubblici o ad uso pubblico deve essere attuato rispettando le esigenze

specifiche di ogni essenza di irrigazione naturale dell'apparato radicale. La distanza delle alberature rispetto a confini di spazi privati o alle edificazioni, oltre al rispetto delle norme di legge vigenti, deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che in ogni caso non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione e soleggiamento di ambienti confinati prospicienti. Anche gli spazi a prato sono assoggettati alle disposizioni della presente norma.

La realizzazione di superfici a verde in sostituzione di pavimentazioni deve essere perseguita ogni qualvolta si renda necessario ridurre gli effetti di rinvio della radiazione solare ai fini di un miglioramento delle condizioni di temperatura radiante media ambientale in relazione alle effettive condizioni di soleggiamento.

I progetti esecutivi di aree verdi dovranno documentare in maniera specifica la rispondenza alle suddette norme.

2. Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico:

Le strade e le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico devono essere trattati superficialmente in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso ed il convogliamento delle acque meteoriche ed evitare possibili ristagni.

I materiali e le modalità costruttive delle sistemazioni dovranno essere definiti, per ogni contesto urbano, anche tenendo in considerazione i materiali connotativi dell'immagine storicamente consolidata.

Con riferimento alle specifiche condizioni di transito di mezzi veicolari, dovranno essere individuate le tipologie di finitura in relazione alle sollecitazioni dei carichi dinamici previsti, dell'usura e della manutenibilità.

In presenza di sottoservizi impiantistici devono essere valutate le condizioni di possibile intervento attraverso soluzioni di finitura rimovibili e facilmente ripristinabili.

3. Insegne e mezzi pubblicitari:

L'installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose e cartellonistica è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, previa presentazione di disegni firmati dal richiedente da cui risulti chiaramente l'inquadramento delle nuove opere.

Fatte salve le prescrizioni del Codice della strada, l'installazione di quanto sopra deve essere disciplinata in relazione alle esigenze di decoro degli spazi pubblici e alle caratteristiche panoramiche dei percorsi, in caso di ente proprietario della strada diverso dal Comune, dovrà essere richiesto nulla-osta dell'ente stesso.

La posizione di insegne e mezzi pubblicitari sugli edifici deve essere effettuata nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dei manufatti architettonici e assentita da specifici provvedimenti autorizzativi.

4. Chioschi:

L'installazione di chioschi, edicole e di altre strutture a carattere temporaneo su spazi pubblici, ferme restando le norme del Codice della strada, è soggetta a provvedimento autorizzativo.

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- anche se infissi al suolo, i manufatti devono risultare agevolmente movibili.
- i manufatti devono essere rimossi allo scadere della concessione comunale di occupazione suolo pubblico, salvo la facoltà di presentare domanda di rinnovo del titolo abilitante almeno novanta giorni prima della scadenza.

5. Piste ciclabili:

Nella progettazione di nuovi interventi viabilistici deve essere prevista, ove possibile, la realizzazione di percorsi ciclabili alternativi al transito veicolare, in modo da garantire l'incolumità nell'uso della bicicletta quale mezzo di trasporto individuale.

Le dimensioni e il calibro di tali percorsi dovranno essere individuati in relazione al traffico previsto in modo da favorirne l'efficienza in relazione alle condizioni d'uso.

6. Spazi porticati:

Nella realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico dovranno essere rispettate le disposizioni relative alla larghezza minima, pendenza, dislivello e raccordo stradale, individuate dalle norme per la limitazione delle barriere architettoniche.

L'altezza interna dello spazio porticato non potrà essere inferiore a metri 3,20.

Le tipologie di finitura e i materiali dovranno essere compatibili con quelli già in uso negli spazi pubblici urbani e caratteristici della zona urbana interessata e concordati preventivamente con l'Ufficio Tecnico Comunale.

Salvo cause di forza maggiore, dovrà essere realizzata la continuità di tali percorsi coperti, ove presenti, evitando interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati, avendo cura di non alterare la continuità delle cortine storiche.

7. Reti di servizi pubblici:

Le reti dei servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso devono conformarsi in modo da non alterare i caratteri ambientali.

In particolare i punti di accesso, così come le camerette di ispezione e le tombinature debbono inserirsi nel disegno delle superfici di pavimentazione.

Le linee aeree e le palificazioni di supporto non devono costituire limitazione alle condizioni di accessibilità degli spazi pubblici.

8. Volumi tecnici impiantistici:

La realizzazione di volumi tecnici impiantistici fuori o entro terra, come cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc., deve armonizzarsi con il costruito al contorno e con i caratteri degli spazi pubblici in cui devono inserirsi.

9. Intercapedini e griglie di aerazione:

La realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante (aventi funzione di servizio, illuminazione indiretta, aerazione e protezione dall'umidità dei locali interrati, accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite) viene consentita purché la disposizione delle griglie di ventilazione venga correttamente inserita nelle finiture di pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono.

Apposita relazione dovrà asseverare la rispondenza ai requisiti di sicurezza e resistenza del manufatto ai carichi previsti.

In ogni caso la realizzazione delle stesse è a totale carico dei proprietari previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, può essere ordinata, previa diffida, l'esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore.

Art. 18 - Spazi privati

La sezione definisce e disciplina gli elementi di relazione fra gli spazi privati e gli spazi pubblici affinché non siano compromessi gli elementi unitari del tessuto urbano.

1. Accesso alla rete viaria:

L'accesso dei veicoli dagli spazi pubblici agli spazi privati o di pertinenza delle costruzioni è realizzato tramite passi carrabili autorizzati dall'Amministrazione comunale. Fatte salve le disposizioni del Codice della strada, sono valide le seguenti prescrizioni:

- L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili è consentito solamente quando giustificato da esigenze di viabilità sia interna che esterna; l'accesso veicolare alle singole

unità immobiliari deve essere garantito dagli spazi interni comuni, salvo comprovata impossibilità strutturale per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

- L'accesso diretto dallo spazio pubblico allo spazio privato non è consentito qualora non sia possibile l'inversione di marcia nello spazio privato e l'immissione frontale dei veicoli sullo spazio pubblico.

- Sulla rete stradale con caratteristiche extraurbane il cancello a delimitazione della proprietà deve sempre essere arretrato per consentire la sosta del veicolo in ingresso fuori dalla carreggiata, e la recinzione dovrà essere provvista di raccordi obliqui per migliorare la visibilità.

- Sulla rete stradale urbana, qualora non fosse possibile l'arretramento del cancello, questo può essere installato sull'allineamento stradale ove dotato di sistema automatico con comando di apertura a distanza.

2. Nuovi passi carrabili:

La realizzazione di nuovi passi carrabili per l'accesso dei veicoli agli spazi privati è consentita nel rispetto delle seguenti misure, salvo comprovata impossibilità o diverse necessità legate alla destinazione d'uso dell'area privata:

- larghezza del passo carrabile minima m 3,00 (senso unico di marcia) e massima m 4,50.
- distanza del passo carrabile dall'incrocio (misurata dallo spigolo della costruzione in angolo) minima m 12,00.

In caso di frazionamento di unità immobiliari, potrà essere concessa la realizzazione di nuovi passi carrai valutando che tale operazione non comporti una eccessiva riduzione degli spazi destinati a parcheggio lungo la strada.

3. Strade private:

La realizzazione di strade private è soggetta agli atti di pianificazione e controllo previsti dall'ordinamento vigente.

Nella realizzazione gli enti proprietari devono assicurare il rispetto delle disposizioni relative alle caratteristiche dimensionali e delle finiture previste per gli altri spazi pubblici urbani.

Ne curano inoltre la manutenzione periodica e l'efficienza.

Art. 19- Realizzazione degli interventi

1. Disciplina del cantiere:

Fermi restanti gli obblighi e le competenze di legge in materia antinfortunistica in capo al Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, al Comune spetta ugualmente la disciplina delle opere provvisorie affinché non abbiano a turbare il pubblico decoro e la pubblica incolumità.

Al riguardo potrà essere disposto dal Comune l'obbligo di utilizzare teli di rivestimento e cessate in legno in relazione alle specifiche lavorazioni poste in atto.

2. Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie:

1) In relazione alle specifiche necessità delle attività di cantiere e dopo specifica richiesta di permesso, potrà essere consentita l'occupazione del suolo pubblico da parte dell'area di cantiere purché non vengano meno le condizioni di sicurezza e agibilità minima degli spazi pubblici interessati.

2) Tutti gli interventi di scavi su aree pubbliche comportano il deposito cauzionale determinato dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base delle caratteristiche dell'intervento

3) Prima di dar corso ai lavori il concessionario deve, previa denuncia all'Amministrazione comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o comunque adottare gli accorgimenti tecnici prescritti dai competenti uffici comunali.

4) La recinzione provvisoria deve avere aspetto decoroso, essere alta almeno due metri.

5) Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnale illuminato a luce

rossa nelle ore notturne.

3. Sicurezza del cantiere:

Fatte salve le vigenti norme di legge in materia di sicurezza e antinfortunistica, per tutte le strutture provvisorie dovranno essere assicurate particolari condizioni di resistenza e stabilità in relazione all'azione del vento. Nel deposito e nell'accatastamento di materiali di lavorazione sui piani di lavoro ancorché ammesso dai piani di sicurezza redatti, dovranno essere messi in atto provvedimenti atti ad evitare cadute accidentali di materiali sul suolo pubblico.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella riduzione degli effetti dell'inquinamento ambientale indotto (polveri, rumore) che dovrà essere mitigato con opportuni provvedimenti.

In caso di interruzione dei lavori devono essere eseguite le opere necessarie a garanzia della sicurezza, dell'igiene e del decoro.

In difetto il Sindaco ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Nel caso di lavori di sopraelevazione devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

4. Scavi e demolizioni:

Le operazioni di scavo e di demolizione dovranno avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza non solo per gli operatori ma anche per le strutture edilizie e gli spazi pubblici adiacenti.

Dovranno essere posti in atto provvedimenti per limitare la propagazione di polveri, rumori e vibrazioni.

Nel caso di opere di sottomurazione o di consolidamenti del terreno dovrà essere conseguito formale assenso da parte delle proprietà interessate.

5. Rinvenimenti:

A seguito di eventuali rinvenimenti di archeologia dovrà essere rispettato l'obbligo di comunicazione agli enti competenti.

I lavori, per la parte interessata dal ritrovamento, devono essere sospesi.

Analogamente dicasi per rinvenimenti di eventuali materiali tossici per i quali dovrà essere direttamente interessata l'autorità comunale competente.

In ogni cantiere, nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o di resti mortali o di ossa umane, chi ne faccia scoperta deve, ai sensi del Regolamento di Polizia Mortuaria, informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

Art. 20 Sanzione:

Le violazioni di cui al presente Titolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) e l'obbligo della rimessa in ripristino dei luoghi.

TITOLO V: NORME DI TUTELA AMBIENTALE

Art. 21 Ripari ai pozzi, cisterne e simili

I pozzi, le cisterne e le vasche costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private, devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura

Le violazioni di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22 – Oggetti mobili

- 1) Gli oggetti mobili collocati sui davanzali, sui balconi o su qualunque altro sporto dell'edificio prospiciente su area pubblica o aperta al pubblico passaggio, devono essere adeguatamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
- 2) L'annaffiatura delle piante collocate all'esterno delle abitazioni deve avvenire senza creare disturbo o pericolo al pubblico transito.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23 – Operazioni di verniciatura, carteggiatura e sabbiatura svolte all'aperto

- 1) E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciare porte, finestre e cancellate o imbiancare facciate o muri di recinzione, di apporre ripari e segnalazioni per evitare danni ai passanti.
- 2) E' vietato eseguire in ambiente esterno attività di verniciatura a spruzzo, di carteggiatura e sabbiatura senza l'uso di impianti di captazione idonei ad evitare la dispersione di gas, polveri e vapori nell'ambiente circostante. Nei cantieri edili, le operazioni di sabbiatura dovranno essere condotte solo a seguito dell'uso di strumenti e/o modalità (es. teli di protezione sulle impalcature, sistemi con getto d'acqua, ecc.) idonei a limitare la dispersione di polveri nell'ambiente esterno, in modo particolare nelle strade o in altre proprietà.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24– Accensione di fuochi

- 1) E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi e sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili. E' fatto salvo l'accensione di fuochi per motivi fitosanitari e di igiene pubblica specificatamente previsti con atti del Servizio Provinciale Agricoltura e Veterinaria.
- 2) E' comunque vietato accendere fuochi o bruciare materiali a distanza inferiore a 500 m dai luoghi indicati dall'art. 59 comma 2 TULPS ivi comprese le strade. E' inoltre vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati a una distanza inferiore a mt. 500 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
- 3) Se il fuoco acceso nel rispetto delle modalità di legge consentite dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo. Nessun fuoco acceso potrà in nessun caso essere abbandonato se non a braci completamente spente.
- 4) L'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche è consentito solo in quelle appositamente attrezzate; è consentito inoltre sulle aree private purché non rechino molestia con fumi e vapori al vicinato.
- 5) Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 3) e 4) comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

6) Alle violazioni presenti nel presente articolo si applica inoltre la sanzione accessoria della cessazione immediata della condotta non consentita.

Art. 25: Depositi esterni

1) Fatte salve specifiche normative di settore, presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere evitato l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità. Le violazioni di cui al comma precedente 1) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

Art. 26 – Disposizione per specifiche attrezzature ed attività rumorose.

1) **MACCHINE DA GIARDINO:** Nel centro abitato, l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili apparecchiature utilizzate per l'esecuzione di piccoli lavori fai da te, è consentito nei giorni feriali (sabato compreso), dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00. Nei giorni festivi, dalle ore 9.30 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00. Le macchine e gli impianti in uso per l'esecuzione di lavori da giardinaggio, devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.

2) **IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, AERAZIONE E CONDIZIONAMENTO:** L'installazione di questi impianti, comprensivo di tutti i loro componenti, deve essere effettuata in modo da rispettare tutti i limiti di rumorosità vigenti. In particolare per quelli a servizio di edifici residenziali valgono le disposizioni di cui al D.P.C.M 05 dicembre 1997 (determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici). Gli impianti devono essere installati e mantenuti in buono stato di funzionamento adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

3) **ALLARMI ANTIFURTO:** I sistemi di allarme antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che nei limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico ma deve essere effettuato manualmente. In ogni caso per l'impianto non dotato di tecnologia atta a interrompere l'allarme dopo 10 minuti dalla sua attivazione chi ha la disponibilità dei locali, è tenuto a rendere noto il nominativo di persona abilitata a disinserire l'allarme.

4) Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora, è tenuto a esporre all'esterno delle proprietà ed in modo visibile, una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme. In alternativa, ai fini di maggior tutela, il referente o responsabile della struttura può conferire direttamente i dati all'autorità locale di pubblica sicurezza.

5) Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere tarati affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti e il segnale, ancorché sia intermittente, non superi la durata complessiva di 3 minuti primi. Nel caso, pertanto, si verificano condizioni anomale di funzionamento, che creano disagio alla collettività, ne viene disposto il traino presso un idoneo luogo di custodia al fine di consentirne una eventuale disattivazione. Le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

6) Le violazioni di cui ai commi 1),2),3) e 4) comportano la sanzione amministrativa da €

50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) e l'obbligo di far cessare immediatamente il dispositivo.

7) La violazione di cui al comma 5) comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 del codice della strada e l'obbligo di far cessare immediatamente il dispositivo.

Art. 27 – Macchine agricole

1) L'impiego temporaneo di macchine agricole per i lavori stagionali e di manutenzione e adeguamento inerenti la conduzione, coltivazione e la silvicoltura dei fondi è sempre ammessa, in deroga ai limiti del D.P.C.M. 14/11/1997 e s.m.e i.

2) La violazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00)

Art. 28 – Utilizzo di strumenti musicali

1) Negli spazi e aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di impianti stereofonici ed altri simili strumenti o apparecchi dalle ore 24.00 alle ore 8.00, salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga. Dalle ore 24:00 alle ore 08:00 è altresì vietato praticare attività ludiche rumorose, provocare schiamazzi, cantare o urlare salvo nel caso in cui non arrechino disturbo o vi sia il possesso di espressa autorizzazione in deroga.

2) Le medesime prescrizioni si applicano anche a chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, videogames e similari.

3) Le violazioni di cui ai commi del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a 500,00 (p.m.r. € 100,00) e la cessazione immediata delle emissioni sonore.

Art. 29 – Attività produttive e commerciali rumorose

Fatta salva l'applicabilità di norme speciali:

1) Nell'esercizio di attività anche in sé non rumorose delle quali sia tuttavia ammessa l'effettuazione in orario notturno, come ad esempio la panificazione, dovranno essere posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare disturbo e/o interruzione del riposo altrui, anche nell'apertura e chiusura di serrande, nella movimentazione di materiali e cose, ecc.

2) Dopo le ore 22,00 è consentito l'uso di strumenti musicali o di impianti ed apparecchiature con emissioni sonore all'interno di esercizi pubblici o locali di ritrovo o intrattenimento, anche privati, ubicati in edifici destinati prevalentemente ad abitazione o ad essi contigui, solo alle seguenti condizioni:

- a. Il locale ove ha sede l'attività abbia le porte e finestre chiuse;
- b. Il locale sia debitamente insonorizzato;
- c. Il volume delle apparecchiature sia tarato su limiti di tollerabilità e di accettabilità. (aggiornare con sentenza Corte Cassazione – ordinanza 02/10/19 n.40226)

2) Le violazioni ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) e la cessazione immediata delle emissioni sonore

Art. 30 – Uso di strumenti acustici per allontanamento volatili

1) E' vietato l'impiego dei dispositivi e strumenti acustici denominati "cannoncini spaventapasseri" non omologati atti ad allontanare i volatili, la fauna selvatica (mammiferi e

uccelli), ungulati dai terreni coltivati e incolti ad una distanza inferiore ai 500 metri dalle abitazioni / dal centro abitato.

2) E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti/dispositivi dalle ore 20:00 alle ore 08:00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra un'emissione (sparo) e l'altra non inferiore ai 10 minuti.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00). L'inosservanza ai commi 1 e 2, comporta inoltre l'applicazione della sanzione accessoria della cessazione immediata dell'attività disposta dall'organo accertatore ovvero se trattasi di disturbo alla quiete pubblica, l'applicazione dell'art. 659 C.P.

Art. 31 Rumori molesti da veicoli a motore

1) Fatto salvo quanto disposto dal Codice della Strada, è vietato specialmente dalle ore 22.00 alle ore 7.00, l'uso di impianti di diffusione vocale o musicale, installati a bordo di un veicolo possano essere utilizzati a condizioni che il suono da loro prodotto non si propaghi all'esterno del veicolo e che creino molestia e disturbo alla quiete pubblica.

2) I veicoli che, in sosta nelle ore notturne dalle ore 22.00 alle ore 7.00, utilizzano apparecchiature di vario tipo anche refrigeranti autonome che possono provocare rumori e/o ronzii fastidiosi, ovvero che vengono tenuti accesi per motivi tecnici, devono essere parcheggiati/posizionati ad una distanza idonea dalle abitazioni in modo tale da non creare disturbo.

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00); ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente la diffusione dei rumori e/o dei suoni.

Art. 32 - Pulizia strade e raccolta rifiuti

1) Le attività di pulizia delle strade e di raccolta rifiuti sono consentite negli orari previsti da specifica regolamentazione e non sono soggette ai limiti di rumorosità di cui alla normativa vigente.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00); ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente la diffusione dei rumori e/o dei suoni.

Art. 33 - Pubblicità fonica

1) La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dalle ore 16,00 alle ore 19,00, fatto comunque salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative ai sensi della vigente normativa.

2) Le violazioni di cui al comma precedente comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00); ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente la diffusione dei rumori e/o dei suoni.

Art. 34 – Raccolta differenziata e conferimento rifiuti

1) E' vietato l'abbandono e il deposito dei rifiuti di ogni genere sul suolo e nel suolo di tutto il territorio comunale, anche se racchiusi in sacchetti e contenitori

2) E' fatto obbligo procedere alla differenziazione dei rifiuti con il loro conferimento negli appositi contenitori presenti sul territorio comunale (campane vetro e lattine, cassoni per piccole quantità sfalcio verde) e presso le aree autorizzate ovvero con le modalità di volta in volta stabilite dall'amministrazione. I rifiuti domestici devono essere raccolti in sacchetti / contenitori ben chiusi

al fine di evitare qualsiasi dispersione sia nell'ambiente che nel contenitore stesso.

- 3) E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero dei rifiuti destinati alla raccolta differenziata.
- 4) E' vietato depositare nei contenitori per abiti e indumenti/campane vetro/cassoni del verde disposti per la differenziata, i rifiuti classificati quali ingombranti, speciali o pericolosi, ceneri e/o residui provenienti da camini, stufe di vario tipo che non siano stati preventivamente spenti, nonché i rifiuti provenienti da lavori edili. Le macerie derivanti da lavorazioni edili anche di piccole quantità devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
- 5) E' vietato il deposito di qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta.
- 6) E' vietato il conferimento di rifiuti domestici presso i cestini stradali adibiti alla raccolta dei piccoli rifiuti "da tasca".
- 7) E' vietato esporre i sacchi/contenitori/ingombranti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati.
- 8) E' vietato il conferimento di rifiuti di ogni genere ai non residenti.
- 9) E' vietato il conferimento di rifiuti domestici, spazzatura stradale e rifiuti da giardino presso i cestini stradali adibiti alla raccolta dei piccoli rifiuti "da tasca".
- 10) A garanzia dell'igiene ed alla tutela del decoro, i sacchi di rifiuti domestici, carta/cartone e plastica devono essere depositati in strada non prima delle ore 18:00 del giorno antecedente la raccolta.
- 11) Il Comune, qualora accerti attraverso i propri organi di controllo e attraverso l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza la natura dolosa dell'abbandono abusivo, adotta i necessari provvedimenti nei confronti dei responsabili.
- 12) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00), fatte salve le ulteriori e più gravi conseguenze se il fatto costituisce reato.
- 13) In caso di rateizzazione della violazione, le suddette somme sono raddoppiate.
- 14) La violazione del divieto di abbandono e del deposito incontrollato di rifiuti sul suolo o d'immissione dei rifiuti nelle acque superficiali è punita, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs.152/06.

Art. 35 – Accesso a parchi giochi e altre aree a frequentazione pubblica

- 1) L'accesso a parchi giochi e ad altre aree a fruizione pubblica è consentito purchè avvenga nel rispetto degli arredi, del decoro dei luoghi senza arrecare danno.
- 2) Lo stationamento di persone in dette aree, in ogni caso non è consentito nella fascia oraria dalle 19,00 alle 09,00 salva diversa esplicita autorizzazione.
- 3) Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00), fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni arrecati ed il ripristino dei luoghi.

Art. 36 – Sosta delle carovane di nomadi

- 1) La sosta delle carovane di nomadi deve essere esplicitamente autorizzata dall'Amministrazione ed è consentita nel territorio comunale solo nelle aree e spazi appositamente attrezzati.
- 2) La violazione di cui al comma 1 comporta la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) da elevare ad ogni proprietario di veicolo componente della carovana e l'obbligo di lasciare immediatamente i luoghi con il ripristino degli stessi.

Art. 37– Circolazione e sosta delle autocaravan e roulotte

- 1) Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli artt. 6 e 7 del nuovo Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m., gli autocaravan e roulotte sono soggetti a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.
- 2) Su tutto il territorio comunale non è consentita la sosta permanente dei veicoli di cui al presente articolo, al di fuori di eventuali spazi appositamente delimitati o aree specificatamente dedicate. Per sosta permanente si intende lo stazionamento per più di 7 giorni consecutivi. Sono comunque vietati il campeggio, l'attardamento e simili.
- 3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

Art. 38 – Divieto di campeggio

- 1) Fatto salvo quanto previsto dal vigente Codice della Strada, in tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attardamento, salvo quelli attivati per motivate esigenze e situazioni di emergenza.
- 2) La violazione di cui al comma 1 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

TITOLO VI: ANIMALI

Art. 39 – Cani

- 1) Il presente articolo ha lo scopo di tutelare il benessere della popolazione canina domestica e di favorire la corretta convivenza tra l'uomo ed i predetti animali disciplinandone aspetti connessi alla salute pubblica ed all'ambiente, prevenendo comportamenti scorretti del proprietario o del detentore.
- 2) Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo di un cane domestico è responsabile della salute e del benessere dell'animale e dei suoi cuccioli deve provvedere alla relativa sistemazione, fornendogli adeguate cure ed attenzione tenendo conto dei bisogni degli stessi. In particolare è tenuto a:
 - impedire che venga sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
 - rifornirlo di cibo e di acqua sufficienti per quantità e tempistica;
 - assicurargli adeguato benessere fisico ed etologico;
 - consentirgli adeguata possibilità di esercizio fisico;
 - adottare ogni possibile precauzione per impedirne la fuga;
 - garantire la tutela di terzi da aggressioni;
 - assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale.Il proprietario o il detentore è responsabile dei danni causati dall'animale, anche in caso di fuga o di

smarrimento dello stesso.

Per detentore deve intendersi chiunque, a qualsiasi titolo, abbia il possesso, anche temporaneo, dell'animale.

Le norme del presente articolo si applicano sia nelle aree pubbliche che di uso pubblico e su quelle aperte al pubblico o sulle quali il pubblico ha comunque libero ed indiscriminato accesso. Si applicano altresì alle aree private per le parti specificatamente riferite.

Le norme del presente articolo si applicano anche nel caso di cani non regolarmente registrati ai sensi delle disposizioni in vigore.

3) Nelle aree pubbliche ed in quelle di uso pubblico o aperte al pubblico è fatto obbligo al detentore dei cani:

a) di accompagnare o far accompagnare sempre l'animale da persona idonea, tenuto conto della razza e della mole dello stesso;

b) di controllare l'animale, anche se di piccola taglia, durante lo svago in aperta campagna con apposito guinzaglio anche rettile senza creare disturbo, fastidio, paura e pericolo alle altrui persone e/o animali;

c) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, in caso di particolare affollamento di persone dovuto a mercati, fiere, feste e manifestazioni pubbliche in genere o per altri specifici motivi;

d) di avere l'animale, anche se di piccola taglia, munito di idonea museruola ed al guinzaglio, all'interno di locali pubblici e nei mezzi pubblici di trasporto ove è consentito

Se il cane non è munito di museruola e siano presenti altre persone od altri animali, il guinzaglio non deve avere lunghezza superiore a mt. 1,50, ovvero non deve essere tenuto ad una lunghezza superiore a mt. 2,00 nel caso di guinzaglio retrattile.

e) Negli esercizi pubblici e commerciali di vicinato è data facoltà al titolare / gestore dell'esercizio per giustificata motivazione, in deroga alle vigenti norme in materia igienico-sanitaria di negare l'accesso all'interno della struttura ad animali di affezione anche se condotti a braccia.

Sono esenti dagli obblighi di cui al presente articolo:

- i cani-pastore, durante la guardia di greggi e mandrie;

- i cani in dotazione alle forze armate ed agli organi di polizia, quando sono utilizzati per servizio.

f) E' vietato introdurre sia di giorno che di notte, cani e qualsiasi altro animale domestico e da compagnia, anche se tenuti al guinzaglio ed avendo al seguito l'attrezzatura di raccolta degli escrementi (sacchetto di plastica) nei giardini e aree pubbliche, quali (Centro Sportivo Comunale, Oratorio Parrocchiale, Laghetto dell'Airone Cinerino, Laghetto Lega Navale, Cimitero);

4) I cani di media e grossa taglia e/o comunque di indole mordace e di razza pericolosa dovranno essere muniti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, oltre che al guinzaglio, anche di museruola.

5) E' fatto obbligo ai proprietari e/o ai detentori di recuperare tramite idonei strumenti, gli escrementi solidi lasciati dai cani su aree pubbliche o aperte al pubblico e di depositarli, opportunamente chiusi in involucri all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti. In caso di richiesta formulata dagli operatori addetti al controllo, i conduttori devono altresì dimostrare di avere al seguito gli strumenti necessari al recupero delle deiezioni. Sono esentati dall'obbligo sopradescritto le persone non vedenti accompagnate dal proprio cane guida.

6) I cani tenuti all'interno di aree private confinanti con luoghi di pubblico passaggio e da questi visibili (cortili, giardini, orti, ecc.) devono essere tenuti in modo da non molestare o arrecare danno ai passanti; in merito i proprietari e/o detentori, dovranno adottare ogni precauzione affinché i cani non fuoriescano dalla proprietà e vaghino liberamente.

7) I proprietari e/o detentori di cani tenuti in case o nelle aree di cui al punto precedente,

dovranno evitare che gli stessi arrechino disturbo al vicinato, derivante dall'abbaiare, latrare, guaire continuato e molesto, particolarmente nell'orario compreso tra le ore 20.00 e le ore 8.00. In caso di effettivo ed insistente disturbo della pubblica quiete o del vicinato, fatte salve le relative sanzioni, il Comune, con apposito provvedimento, può ordinare l'allontanamento del cane che lo provoca ed il trasferimento dello stesso presso il canile convenzionato, con spese di mantenimento a carico del proprietario.

8) Il proprietario ed il detentore hanno l'obbligo di segnalare / denunciare tempestivamente al Sindaco la fuga o lo smarrimento del cane posseduto, dal momento in cui ne viene a conoscenza. Le spese per la cattura, il recupero, la custodia e la cura del cane fuggito sono a carico del proprietario. Sono fatti salvi i diritti di terzi per gli eventuali danni causati dall'animale fuggito. I cani vaganti verranno catturati dal personale del Servizio Veterinario dell'ATS di Pavia o soggetti competenti autorizzati dall'ATS di Pavia e dopo gli accertamenti sanitari del caso, verranno trasportati presso il canile convenzionato. Ai relativi proprietari, una volta accertati, verranno addebitate le relative spese, nonché notificate le relative infrazioni al presente articolo.

9) E' fatto espresso divieto di sottoporre gli animali domestici a qualsiasi tipo di maltrattamento. Ogni comportamento difforme verrà sanzionato amministrativamente indipendentemente da quanto previsto dalle normative generali che sono comunque fatte salve.

10) Le violazioni cui al presente articolo comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) e l'obbligo delle persone destinate alla custodia del ripristino dei luoghi e/o la cessazione dei comportamenti vietati.

Art. 40 – Animali da reddito e da cortile

1) Salvo particolari deroghe specifiche, all'interno del centro abitato è consentita la detenzione massima di n.5 animali per ogni specie, a condizione che la loro presenza non arrechi disturbo al vicinato, sia per gli odori causati dagli animali stessi, sia per il deturpamento del decoro del centro cittadino. Gli animali devono essere tenuti secondo le norme igienico-sanitarie delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

2) L'apicoltura mediante posizionamento di arnie non è consentita nel centro abitato.

3) Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

TITOLO VII POLIZIA ANNONARIA

Art. 41 - Erboristerie

Fino all'entrata in vigore di una nuova disciplina sul settore dell'erboristeria la materia è soggetta anche alla legge 6/1/1931 n. 99 (commi 6 e 7). Gli esercenti non in possesso del diploma di erborista sono autorizzati soltanto alla vendita di prodotti preconfezionati all'origine e non possono manipolare, preparare o miscelare i prodotti erboristici.

Ai sensi del R.D. 27/7/1934 n. 1265, è vietata la vendita delle piante officinali e dei prodotti derivati a dose e forma di medicamento.

Il settore dell'erboristeria comprende sia prodotti alimentari che non alimentari. I commercianti che vendono prodotti erboristici del settore alimentare devono essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98.

In caso di violazione dei commi 1 o 2, qualora il fatto non costituisca reato, si applicano le sanzioni di cui alla legge 99/1931.

In caso di violazione del comma 3 si applicano le sanzioni di cui al D.lgs. 114/98.

Art. 42 - Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato

Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore a fini promozionali o pubblicitari.

Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è soggetto alle sanzioni di cui alla L. R. 30/2003 e s. m. e i.

Art. 43 - Attività miste

Qualora nei locali in cui si esercita un'attività di produzione di beni o di servizi si svolga anche un'attività di vendita, occorre che la superficie destinata alla vendita sia delimitata con attrezzature o arredi atti ad individuarne permanentemente la superficie.

I locali in cui si svolge la vendita devono rispondere ai requisiti previsti dalle norme in materia urbanistica ed edilizia, nonché igienico-sanitaria fatte salve le deroghe previste dalla medesima normativa sulle destinazioni d'uso degli immobili.

La vendita al pubblico da parte degli artigiani dei loro prodotti all'interno dei locali di produzione o nei locali ad essa adiacenti, deve attenersi agli orari fissati dalla normativa vigente o stabiliti con apposito provvedimento sindacale.

Art. 44 - Commercio ed esposizione di generi di antiquariato

1 – L'area pubblica per la manifestazione " Mercatino dell'antiquariato" è identificata presso il Centro Sportivo e/o in Piazza Valentich, la manifestazione sarà così disciplinata;

- Area per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo. Si determina in € 250,00 il valore esiguo delle cose poste in vendita; oltre tale cifra trovano applicazione gli art. 126 e 128 del R.D. nr. 773/32, T.U.L.P.S.
- Area per gli hobbisti; in detta area non è ammesso il commercio, possono essere posti in esposizione per attività di scambio solo cose usate prive di valore o di valore esiguo.

2 E' vietata la vendita e l'esposizione di oggetti preziosi, si intendono oggetti preziosi gli oggetti costituiti in tutto o in parte da metalli preziosi di cui alla legge 30 gennaio 1969, nr. 46 e s. m ed i., nonché i coralli e le perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e le pietre preziose

3. E' obbligatorio per tutti i partecipanti:

- a. Rispettare gli orari di accesso dei veicoli e di rimozione delle attrezzature;
- b. gli hobbisti hanno l'obbligo di presentare richiesta di partecipazione;
- c. tenere il posteggio pulito e sgombero dei rifiuti prodotti;

E' vietato:

- e. Agli operatori sostare, dopo l'inizio delle operazioni di vendita o esposizione, con veicoli di trasporto che non servono da banco o sostegno alle merci e non trovino sistemazione nello spazio assegnato
- f. depositare o esporre merce sul suolo, salvo generi e complementi di arredamento
- g. occupare uno spazio superiore a quello del posteggio assegnato.
- h. collocare tende, merci o altro, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico.
- i. fare attacchi agli impianti esistenti per l'utilizzazione della corrente elettrica o installare prese d'acqua, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.

Chi viola le disposizioni di cui ai precedenti comma 1 e 2 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista art. 126 e 128 del R.D. nr. 773/32, T.U.L.P.S.

Art. 45 - Occupazioni per esposizione di merci

1. Chi esercita attività commerciali in locali prospicienti il suolo pubblico e intende occuparne una parte per l'esposizione della propria merce deve preventivamente ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo e pagare i relativi oneri.

2. I generi alimentari possono essere posizionati ad una altezza non inferiore a 50 cm dal suolo. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida per l'orario in essa indicato. Pertanto, nel periodo temporale non autorizzato, le strutture e le merci devono essere rimosse contestualmente alla chiusura dell'esercizio.

3. Occupazione del suolo pubblico con strutture espositive o supporti. L'occupazione di suolo pubblico con strutture espositive o supporti avanti ai negozi può essere concessa se non vi ostino ragioni di viabilità od altre ragioni di pubblico interesse. Non è mai consentita davanti ai negozi adiacenti quando questi non siano chiusi, né di regola:

a) sui marciapiedi rialzati quando non resti libero lo spazio per la circolazione dei pedoni e delle carrozzine ad uso dei disabili;

b) sui marciapiedi a livello stradale, quando la larghezza della strada in quel punto sia inferiore a m.10.

L'Autorità Comunale, nel limitare l'occupazione, può anche ridurla a determinate ore della giornata. Modalità per i casi di pioggia.- In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e devono essere rimosse le strutture espositive o supporti.

Art. 46 : Insediamento di attività produttive.

Fermo restando le disposizioni del Regolamento di cui al DPR 447/98 così come modificato con DPR 440/2000 in materia di attività e impianti assoggettati ai procedimenti di Sportello Unico delle attività produttive di beni e servizi, chi intende iniziare o subentrare in una attività di commercio all'ingrosso, di agenzia d'affari o di produzione di beni o di servizi, deve presentare, entro 30 giorni dall'inizio o dal subentro, una comunicazione di insediamento dell'attività all'Ufficio competente o allo Sportello Unico del Comune, fermo restando il rispetto e gli adempimenti relativi alle norme urbanistiche, edilizie, sanitarie, ambientali e di sicurezza. In caso di variazione della medesima attività occorre presentare analoga comunicazione.

Art. 47: Targhetta dell'amministratore di condominio

1. Gli amministratori di condomini devono provvedere ad esporre accanto al portone di ingresso dei condomini di competenza o nell'atrio degli stessi una targhetta indicante il proprio nome, indirizzo e recapito telefonico.

2. La targhetta, per non essere assoggettata alla normativa relativa all'imposta sulla pubblicità, deve essere inferiore ad un quarto di metro quadrato.

3. La targhetta, se esposta accanto al portone di ingresso di condomini siti all'interno di zone ed edifici di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale, sia realizzata esclusivamente in ottone o pietra.

Art. 48 - Sanzione

Le violazioni di cui al presente Titolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO VIII VARIE

Art. 49 - Raccolte di materiali e vendite di beneficenza

1. Fermo restando quanto stabilito dal Regolamento comunale sui Rifiuti Solidi Urbani per la collocazione di contenitori su aree pubbliche, la raccolta di materiali quali indumenti, carte e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche, è soggetta all'autorizzazione

per l'occupazione del suolo pubblico, rilasciata con le modalità fissate dall'apposito regolamento comunale o da specifica ordinanza da parte del responsabile del servizio o dal Sindaco.

2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti o Associazioni riconosciute con Decreto di Organi Statali o inserite in elenchi regionali o comunali dell'Assoziazionismo e Volontariato o ONLUS. Qualora la raccolta sia affidata da Enti o Associazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega, in originale, firmata dal responsabile dell'Associazione o Ente.

3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'Associazione o Ente.

Art. 50 - Accattonaggio

E' vietato raccogliere questue ed elemosine quando venga causato disturbo ai passanti.

E' fatto divieto assoluto di esibire per la pratica dell'accattonaggio animali domestici e/o selvatici (compresi quelli esotici) detenuti in evidenti condizioni d'incuria e denutrizione o in precarie condizioni di salute o sofferenti per le condizioni ambientali in cui vengono esposti.

Art. 51 - Artisti di strada

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività degli "artisti di strada" è richiesta soltanto nei casi in cui l'esercizio dell'attività medesima comporti la sottrazione dello spazio all'uso pubblico. In ogni caso le attività in parola devono avvenire nel rispetto dell'art. 16 del presente Regolamento, delle norme del Codice della Strada al fine di evitare pericolo o intralcio alla circolazione stradale.

L'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico e la relativa sanzione amministrativa sono disciplinate dal vigente Regolamento T.O.S.A.P.

Art. 52 - Divieto di campeggio libero

In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.

Gli operatori di Polizia Locale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia. Ai Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune e a chiunque legalmente richiesto o tenuto per legge è fatto obbligo di collaborare con la stessa Polizia Locale per l'attuazione di quanto sopra disposto.

Con apposito provvedimento possono essere attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

Art. 53 - Contrassegni del Comune

E' vietato usare lo stemma del comune, nonché la denominazione ed il logo di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.

Art.54 - Sanzione:

Le violazioni di cui al presente Titolo comporta una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00).

TITOLO IX POLIZIA RURALE

Art. 55 - Tutela del territorio

Ai proprietari dei fondi fronteggianti le strade di pubblico transito e vicinali così come a coloro che conducono a qualsiasi titolo tali fondi quanto segue:

- 1) E' fatto obbligo di mantenere le siepi in modo tale da non restringere le strade di pubblico transito e di non nascondere la segnaletica stradale compromettendone la visibilità e la lettura, e tagliare i rami che si protendono oltre il confine stradale.
- 2) Devono essere rimossi senza indugio alberi o ramaglie che, essendo piantati nei terreni laterali a strade di pubblico transito, vi siano caduti per effetto di intemperie.
- 3) Le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a monte sia a valle di loro, dovranno essere mantenute in modo tale da impedire che franino sia il corpo stradale sia le opere di sostegno o che si verifichi l'ingombro sulla sede stradale ed a tale scopo è vietato dissodare terreni a forte pendenza o facili a franare ed a scorrere senza avere prima provveduto ad efficaci mezzi di sostegno.
- 4) Chi ha diritto di condurre acque nei fossi delle strade comunali e vicinali deve provvedere a non ostacolare il naturale deflusso delle acque con l'esecuzione di lavori e di opere preventivamente autorizzate.
- 5) Nelle aree dei centri abitati e contigue, è fatto obbligo ai proprietari di giardini, orti, prati e fondi non coltivati, di procedere allo sfalcio degli stessi almeno 8/10 volte all'anno o quando le essenze arboree superino i 30 cm di altezza. Il Sindaco, in presunzione di pericolo per l'incolumità o la salute pubblica, con apposita ordinanza potrà estendere tale obbligo anche in altre aree limitrofe ai centri abitati. In caso di inottemperanza l'Amministrazione provvederà d'ufficio con l'addebito delle spese.
- 6) I rami e comunque i residui delle potature e degli sfalci devono essere conferiti presso la piazzola del verde e negli appositi contenitori del verde dai privati cittadini o smaltiti da ditte specializzate nelle aree all'uopo attrezzate.
- 7) Fermo restando quanto stabilito dal regolamento edilizio in materia di recinzioni, siepi e barriere verdi, quand'anche interne alla proprietà debbano essere mantenute in modo da non ostacolare la visibilità alla circolazione degli autoveicoli in particolar modo sulle adiacenze delle intersezioni stradali.
- 8) Fatte salve le norme del Codice della Strada e del regolamento di polizia rurale, le coltivazioni agricole di ogni tipo in prossimità di curve devono mantenere un arretramento tale da non limitare la visibilità e comunque non inferiore a 3 (tre) metri.
- 9) Per quanto concerne la distanza di dimora degli alberi dai confini, dalle sponde dei canali, dalle strade e piazze pubbliche, vicinali e private devono essere rispettate le seguenti distanze:

- Pianta ad alto fusto (con fusto superiore a mt. 3)	mt. 5,00
- Pianta a basso fusto (con fusto fino a mt. 3)	mt. 3,00
- Pianta ornamentali e da giardino e da frutto	
il cui fusto sorga ad altezza non superiore a mt. 3	mt. 1,50
- Viti, arbusti e siepi	mt. 1,00
- 10) Le acque meteoriche precipitate sui terreni scoperti, che non siano in grado di assorbirle rapidamente, devono essere allontanate mediante opere di convogliamento idonee fino a un recapito naturale, atto a riceverle anche nei periodi di piena.
- 11) I proprietari o conduttori a qualsiasi titolo non possono impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti.
- 12) Le rive dei fossi e dei canali, al bordo delle pareti, devono essere mantenute sgombre da depositi di qualsiasi genere e da vegetazione erbacea utilizzando mezzi meccanici o eventualmente altri mezzi.
- 13) E' vietata la coltivazione dei terreni per metri 1 (uno) dal bordo delle pareti dei canali e fossi e dalle sedi stradali.
- 14) Dal lume dei fossi deve essere, almeno una volta l'anno e comunque quando sia necessario, asportato il materiale fangoso e putrescibile e quanto altro possa disturbare il deflusso delle acque e dar luogo a ristagni o a fenomeni putrescibili, a cura di coloro che sono tenuti alla manutenzione dei canali e fossi stessi in quanto conduttori a qualsiasi titolo dei fondi prospicienti le strade di pubblico transito.

15) Quando canali o fossi sono coperti devono essere dotati di pozzetti di ispezione agibili e deve essere prevista la possibilità di espurgo.

16) I proprietari di manufatti posti sopra i fossi e canali, in prossimità del confine stradale hanno l'obbligo di porre in essere tutte le misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle fasce di pertinenza.

17) L'Ufficio tecnico Comunale verificherà le dimensioni minime dei manufatti da collocare su fossi e canali, ingiungendo, se del caso, ai proprietari l'esecuzione delle opere necessarie per il raggiungimento delle finalità.

18) Per l'adeguamento, gli oneri di manutenzione e rifacimento di manufatti stradali esistenti sono a carico dei proprietari.

19) Qualora, per natura e quantità delle acque convogliate nei corsi d'acqua superficiali, derivino danni o molestie di carattere igienico sanitario e ambientale, i responsabili saranno perseguiti a norma di legge.

Art. 56 – Pulizia fossati

1) I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza le condotte di cemento sottostanti i passi privati ed entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.

2) La pulizia degli spazi sopra indicati deve comunque essere effettuata almeno due volte all'anno, rispettando le seguenti scadenze:

- a. Per il periodo primaverile entro il 30 aprile;
- b. Per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

3) Qualora durante l'anno, per motivi di sicurezza e igiene pubblica, dovessero rendersi necessari ulteriori interventi di pulizia, il Comune provvederà a trasmettere comunicazione scritta alla proprietà che dovrà intervenire con l'urgenza e le tempistiche ordinate dall'Ente.

Art. 57 - Circolazione degli armenti e delle greggi.

Sulle strade comunali è vietata la circolazione degli armenti e delle greggi nei giorni feriali dalle ore 6,30 alle ore 8,30; dalle ore 11,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,30 alle ore 18,30.

E' vietato il pascolo dei greggi e armenti a metri 100 delle abitazioni civili.

E' vietato il pascolo vagante sia in greggi come con bestie isolate senza l'autorizzazione dei proprietari o conduttori dei fondi.

Art. 58 - Tutela della fauna e vegetazione dai parassiti.

I proprietari o i conduttori di fondi dovranno curare, per quanto possibile, la distruzione dei parassiti vegetali e animali nocivi all'agricoltura e alla natura, seguendo le istruzioni che saranno emanate dalle Autorità competenti.

Gli incaricati dell'Ente Comunale provvederanno alla distruzione di parassiti nocivi all'agricoltura e alla natura, e in tale funzione possono entrare nei terreni di privati anche senza il loro permesso, purché muniti dell'ordine relativo visibile a richiesta dell'interessato.

Art. 59 - Sanzione

Le violazioni di cui agli articoli del presente titolo IX, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) e l'obbligo del ripristino dei luoghi.

TITOLO X: NORME PER L'USO E LA SALVAGUARDIA DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI E LA CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Art. 60 - Classificazione delle aree verdi

Gli spazi verdi del Comune si distinguono in:

VERDE DI ARREDO: è costituito dagli impianti nei quali il verde è posto come arredo non utilizzabile direttamente dai cittadini.

Appartengono a questa categoria gli svincoli, spartitraffico, alberature, parcheggi, piazze e piazzali.

VERDE DI SERVIZIO: è costituito da tutti gli impianti usufruibili dai cittadini e cioè verde di vicinato (zone P.E.E.P.), parchetti e parchi di interesse pubblico, verde annesso ad edifici pubblici (giardini nei nidi, nelle scuole di ogni ordine e grado, nei centri civici, nelle palestre e nei cimiteri e giardini pubblici).

NELL'AMBITO DEL VERDE DI SERVIZIO sono individuate le seguenti categorie:

A) Parchi: spazi verdi delimitati, con o senza recinzione, rivestiti di vegetazione spontanea o coltivata, alberi, arbusti, pinte e fiori.

B) Giardini: spazi verdi dotati di piantumazione come al punto a) annessi ad edifici pubblici (scuole, centri civici, palestre, cimiteri) con area delimitata da recinzioni metalliche, murate o siepi ornamentali.

Art. 61- Campo di applicazione

Le norme si applicano per l'uso, la salvaguardia dei parchi, dei giardini e la conservazione del verde pubblico.

Il verde pubblico sia di arredo che di servizio è un bene della collettività dei cittadini e come tale deve essere utilizzato nel civile rispetto della sua destinazione.

Art. 62 - Tipologie di attività

Le attività che possono svolgersi nei parchi sono in genere libere. Fanno eccezione le attività di cui al successivo Art. 64 sottoposte a preventiva autorizzazione, nonché quelle espressamente vietate.

Alcune delle attività libere e non sottoposte a preventiva autorizzazione, possono essere effettuate osservando le modalità specifiche di cui al successivo art. 63.

Si descrivono di seguito le tipologie di attività più frequenti:

1. Calpestio - gioco ed altre attività ricreative che non comportino uso di attrezzi o di strutture fisse;
2. Attività sportive: corse, ginnastica all'aperto, gioco del pallone (es. pallavolo, pallamano, calcio, ect.);
3. Pedalate in bicicletta;
4. Passeggiate con cani e altri animali, tenuti al guinzaglio;
5. Installazione di: attrezzi (pubblici e privati) per il gioco e lo svago (es. altalene, scivoli, torri belvedere, attrezzi ginnici, strutture fisse per la sosta, colazioni all'aperto, picnic, griglia, gazebo, palchi per manifestazioni musicali, strutture pubblicitarie);
6. Organizzazione di gare sportive;
7. Attività ricreative pubbliche e private (es. le feste popolari, concerti, manifestazioni sportive, etc.);
8. Attività di svago e libera conduzione degli animali privi di museruola e guinzaglio nelle aree eventualmente a ciò attrezzate mediante tabelle e recinzioni.

Art. 63 - Modalità particolari di svolgimento di alcune attività

Il gioco del pallone è ammesso unicamente nelle aree adeguatamente segnalate e con calzature che non danneggino il manto erboso.

L'uso della bicicletta può avvenire unicamente nelle apposite e segnalate piste ciclabili.

L'installazione di attrezzature per grigliate, colazioni all'aperto, può avvenire solo nelle apposite aree attrezzate.

Le attività ricreative di cui al successivo art. 64 e l'installazione di attrezzature per spettacoli musicali possono avvenire nelle aree a ciò destinate.

Art. 64 - Attività sottoposte ad autorizzazione

Le attività di seguito descritte possono avvenire solo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale e nel rispetto delle prescrizioni della medesima indicate:

1. L'installazione di attrezzature può avvenire solo negli spazi preordinati o indicati nelle autorizzazioni;

2. L'organizzazione di gare sportive;

3. Le attività ricreative pubbliche e private (feste popolari, concerti, ect.).

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni e comportamenti:

a) chiusura giornaliera entro le ore 24 per ciò che concerne l'ingresso del pubblico: in ogni caso le attività devono cessare entro le ore 1;

b) utilizzo razionale dell'acqua, ove disponibile per l'utenza;

c) rispetto delle aree di pertinenza delle alberature, soprattutto per quel che riguarda impermeabilizzazione e inquinamento con scarichi e discariche improprie;

d) rispetto delle essenze (alberi e cespugli) in generale;

e) riconsegna dell'area interessata alla manifestazione senza alcun tipo di alterazione e sgombra da cose e attrezzature relative alla manifestazione;

f) è vietata la raccolta di semi, frutti, infiorescenza.

la sanzione non esclude l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

Art. 65- Modalità di autorizzazione

Chiunque intenda realizzare iniziative che comportano installazione di attrezzature all'interno delle aree destinate a verde di arredo e di servizio, è tenuto a presentare domanda di autorizzazione al Sindaco. L'autorizzazione sarà rilasciata previo parere dell'Assessore LL.PP e dell'UTC..

Chiunque intenda realizzare attività sottoposte ad autorizzazione, è tenuta a presentare la relativa domanda di autorizzazione al Sindaco.

Per le attività di cui ai punti 6) e 7) dell'art. 62 le domande dovranno essere presentate in data anteriore a 30giorni rispetto a quello d'inizio.

Per le altre attività ricreative di cui al punto 7) dell'art. 62, l'autorizzazione, di cui al precedente articolo, è subordinata al versamento, presso il Comune, di una cauzione pari a € 0,50 per ogni metro quadro di suolo pubblico occupato o di garanzia fideiussoria congrua al tipo di manifestazione autorizzata.

Art. 66 - Pattini e skate-board

E' vietato giocare nelle direttrici stradali e nelle aree a verde con pattini e con tavole a ruote o con qualsiasi attrezzo che determini situazioni di pericolo per le persone.

Le sanzioni non escludono l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione per gli eventuali danni causati.

Art. 67 - Sanzione

Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 (p.m.r. € 100,00) e l'obbligo del ripristino dei luoghi

TITOLO XI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI SANZIONI E NORME FINALI

Art 68 – Accertamento delle violazioni e sistema sanzionatorio

- 1) Ai sensi della legge 24 novembre 1981 numero 689, le violazioni del presente Regolamento possono essere conciliate con l'importo previsto in pagamento in misura ridotta (p.m.r. da un minimo di €.25,00/50,00 ad un massimo di €.500,00) entro 60 giorni dalla contestazione immediata o regolarmente notificata al trasgressore, tramite pagamento presso la Tesoreria Comunale o tramite versamento a mezzo C/C postale intestato al Comune di Mezzana Rabattone (PV)
- 2) E' facoltà del trasgressore di presentare scritti difensivi e chiedere di essere sentito dal Sindaco entro 30 giorni dalla contestazione immediata o notifica differita del verbale di accertamento dell'infrazione.
- 3) Quando le norme del presente regolamento dispongono che oltre ad una sanzione amministrativa pecuniaria vi sia l'obbligo di cessare un'attività o un comportamento o la rimessa in pristino dei luoghi, ne deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione
- 4) Detti obblighi quando le circostanze lo esigono devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati nel verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'accertatore.
- 5) Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui sopra, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

Art 69- Pagamento immediato

- 1) Il trasgressore non è ammesso al pagamento delle sanzioni previste dal presente Regolamento in via breve direttamente a mano dell'Agente accertatore, ad eccezione dei cittadini stranieri non residenti sul territorio italiano
- 2) Per essi l'agente accertatore provvederà all'immediato rilascio della relativa quietanza di pagamento.

Art. 70 – Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia tutti gli atti e i provvedimenti sostituiti da norme del Regolamento o con esso incompatibili.

Art. 71 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune ai sensi dell'articolo 134, comma 3 del testo unico degli Enti Locali D.Lgs. 18 agosto 2000, numero 267.

Art. 72– Norma finale

- 1) Eventuali modifiche disposte con atti di legislazione aventi carattere sovraordinato nelle materie oggetto del presente Regolamento, si devono intendere recepite in modo automatico.
- 2) E' facoltà della Giunta Comunale, con propria deliberazione, assunta – previa informazione alla competente commissione consiliare – anche su segnalazione degli organi di polizia, modificare l'arco temporale di applicazione dei divieti previsti dal regolamento, al fine di contemperare le peculiarità di specifiche zone cittadine con l'esigenza di preservare l'incolumità pubblica.

Fatto, letto e firmato.

IL PRESIDENTE
f.to FACCHINA Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maranta COLACICCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Mezzana Rabattone, li 22-gen-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Maranta COLACICCO

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Mezzana Rabattone, li 22/01/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Maranta COLACICCO)



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 01/02/2020

- ☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maranta Colacicco

